

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 117/2006

del 22 settembre 2006

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 56/2006 del 2 giugno 2006 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 2006/283/CE della Commissione, dell'11 aprile 2006, relativa a misure di riduzione del rischio per le sostanze: dibutilftalato; 3,4-dicloroanilina; diisodecilftalato; acido 1,2-benzendicarbossilico, di-C9-11-ramificati alchil esteri, ricchi di C10; diisononilftalato; acido 1,2-benzendicarbossilico, di-C8-10-ramificati alchil esteri, ricchi di C9; etilendiamminatetraacetato; acetato di metile; acido monocloroacetico; n-pentano; etilendiamminatetraacetato di tetrasodio ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 25 (raccomandazione 2004/394/CE della Commissione) del capitolo XV dell'allegato II, sotto il titolo «ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO» viene aggiunto il seguente punto:

- «26. **32006 H 0283:** Raccomandazione 2006/283/CE della Commissione, dell'11 aprile 2006, relativa a misure di riduzione del rischio per le sostanze: dibutilftalato; 3,4-dicloroanilina; diisodecilftalato; acido 1,2-benzendicarbossilico, di-C9-11-ramificati alchil esteri, ricchi di C10; diisononilftalato; acido 1,2-benzendicarbossilico, di-C8-10-ramificati alchil esteri, ricchi di C9; etilendiamminatetraacetato; acetato di metile; acido monocloroacetico; n-pentano; etilendiamminatetraacetato di tetrasodio (GU L 104 del 13.4.2006, pag. 45).»

*Articolo 2*I testi della raccomandazione 2006/283/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

⁽¹⁾ GU L 245 del 7.9.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 13.4.2006, pag. 45.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Oda Helen SLETNES
